



Edizione di giovedì 11 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Nuove soglie rilevanti anche per la liquidazione Iva trimestrale, ma con riferimento al volume d'affari

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale

di **Laura Mazzola**

BILANCIO

Agriturismo ed enoturismo alla ricerca di un'equa tassazione

di **Luigi Scappini**

ACCERTAMENTO

La Cassazione consolida l'irretroattività dei nuovi principi di governo del redditometro

di **Luciano Sorgato**

PENALE TRIBUTARIO

Frode fiscale: nessuna responsabilità per l'acquirente in buona fede

di **Marco Bargagli**

RASSEGNA AI

Risposte AI sulla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili")

di **Mauro Muraca**

CASI OPERATIVI

Nuove soglie rilevanti anche per la liquidazione Iva trimestrale, ma con riferimento al volume d'affari

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa Snc è impresa di commercio abbigliamento in contabilità semplificata.

Nel 2022 ha conseguito 750.000 euro di ricavi; vista la recente modifica normativa si ritiene di poter continuare a utilizzare la contabilità semplificata. A tale fine, occorre far riferimento all'ammontare dei ricavi registrati oppure a quelli incassati?

È altresì possibile mantenere la liquidazione Iva trimestrale?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)

**FiscoPratico**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Le **spese, sostenute** per gli **addetti all'assistenza personale**, sono **detraibili** solo nei **casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**.

In particolare, sono considerate non autosufficienti, come indicato anche all'interno delle istruzioni ministeriali collegate al modello 730/2024, oltre alle persone che hanno bisogno di **sorveglianza continua**, coloro che, in presenza di **patologie riconosciute**, non sono in grado di:

- **assumere alimenti;**
- **espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale;**
- **deambulare;**
- **indossare autonomamente gli indumenti.**

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da **certificazione medica**, ovvero da **autocertificazione** attestante il possesso della certificazione medica.

La **detrazione**, riconosciuta a fronte delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti, è pari al **19 %**, da calcolare su un **importo massimo di spesa pari a 2.100 euro**, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lett. i-septies, Tuir](#), purché il **reddito complessivo**, collegato al periodo di imposta di riferimento, non superi i **40.000 euro**.

La detrazione, come per tutti gli oneri di cui all'[articolo 15, Tuir](#), spetta a condizione che l'onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero per mezzo di altri **sistemi di pagamento tracciabili**.

L'utilizzo di tali modalità può essere dimostrato attraverso **prova cartacea della singola transazione o pagamento**.

In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Le spese, inoltre, devono essere debitamente certificate da **idonea documentazione**, contenente:

- gli **estremi anagrafici** e il **codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento** (essendo possibile portare in detrazione anche spese sostenute per altri soggetti) **e di quello che effettua l'assistenza** e, di conseguenza, riceve il pagamento;
- nell'ipotesi di **spesa sostenuta in favore di un familiare**, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Tra le spese considerate per l'assistenza di persone non autosufficienti rientrano anche le **prestazioni di assistenza rese** da:

- **case di cura o di riposo**, le quali sono tenute a certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante;
- **cooperative di servizi**, le quali devono specificare, all'interno della documentazione, la natura del servizio reso;
- **agenzie interinali**, le quali devono specificare, all'interno della documentazione, la qualifica contrattuale del lavoratore.

Al fine della compilazione del **modello 730/2024**, occorre inserire tali spese nei **rigli da E8 a E10** con il **codice 15**, denominato "*Spese di assistenza personale*".

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili", di cui ai punti da 341 a 352, della **Certificazione unica** con il codice 15.

Infine, si evidenzia che la detrazione **non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici**, che hanno un inquadramento contrattuale **diverso dagli addetti all'assistenza personale**, e **per i contributi previdenziali** che sono **deducibili dal reddito**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, Tuir](#).

Agriturismo ed enoturismo alla ricerca di un'equa tassazione

di **Luigi Scappini**

OneDay Master

Legislazione vitivinicola

Scopri di più

Senza ombra di dubbio, la **forma societaria** più **utilizzata** nel **comparto primario** è quella della **società semplice**. Le **motivazioni** di tale scelta vanno individuate **principalmente** nel **regime fiscale** previsto per l'**imposizione diretta** che, al rispetto dei limiti posti dall'[articolo 32, Tuir](#), consiste in un'**astrazione reddituale**, in quanto l'imponibile è rappresentato dal **reddito agrario**, ovverosia *"dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso."*

Tale **modalità** impositiva, tuttavia, come ben noto, si **limita** alle sole **attività agricole c.d. principali**, ovverosia coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, **nonché** alle c.d. **attività connesse di prodotto**.

Per tutte le **altre attività** esercitabili da parte dell'imprenditore agricolo, il Legislatore ha previsto, nell'impossibilità *"logica"* di agganciare la redditualità di una prestazione di servizi a un reddito fondiario, un **regime** comunque **specifico**, che trova le proprie fonti primarie nella normativa relativa al **reddito di impresa** ([articolo 56-bis, Tuir](#)) e in **normativa secondaria**.

Tra le attività consistenti nell'**erogazione di servizi**, sicuramente spicca l'attività **agrituristica** e, più di recente, quella **enoturistica**.

L'attività **agrituristica** rientra, a pieno titolo, tra le c.d. **attività tipizzate**, ovverosia quelle previste dall'[articolo 2135, cod. civ.](#), il cui comma 3, nella seconda parte, ricomprende le *"attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione **prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda** normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*.

Da un punto di vista normativo, l'attività di **ricezione e ospitalità**, più comunemente rispondente al nome di agriturismo, ha trovato una propria **normazione generale** nella **L. 730/1985**, **successivamente** sostituita con la c.d. **Legge quadro per l'agriturismo** (L. 96/2006), mentre da un punto **fiscale** l'attuale norma di riferimento è l'[articolo 5, L. 413/1991](#), che regola

gli **aspetti legati sia all'imposizione diretta** sia all'imposizione indiretta.

L'[articolo 5, L. 413/1991](#), per quanto riguarda l'imposizione diretta, introduce un **regime forfettizzato** di determinazione del reddito imponibile consistente nel **25%** dell'ammontare dei **ricavi conseguiti** con l'esercizio di tale attività, **al netto dell'Iva**. Tale regime, tuttavia, per espressa previsione normativa **non si rende applicabile** ai **"soggetti, ... indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87"** che, da un punto di vista civilistico, possono comunque **svolgere l'attività**.

Si viene, quindi, a creare una **doppia modalità impositiva**, entrambe sotto il "cappello" del reddito di impresa: una tassazione **forfettizzata** e una **"classica" analitica** ricavi meno costi.

Con l'introduzione dell'**enoturismo**, e successivamente dell'**oleoturismo**, il Legislatore ha ricondotto, fermo restando la possibilità di esercitare tali attività anche da parte di società di capitali, il **regime impositivo** a quello previsto per l'**agriturismo** e, quindi, all'[articolo 5, L. 413/1991](#), con le **limitazioni testé evidenziate**.

Per le attività dirette alla **fornitura di servizi**, di cui all'articolo 2135, comma 3, cod. civ., il Legislatore, come detto, con **decorrenza** dall' **1.1.2004**, ha introdotto, a mezzo dell'[articolo 2, comma 6, lettera b\), L. 350/2003](#), l'[articolo 56-bis](#) nel **Tuir**, prevedendo una tassazione forfettizzata applicando *"all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento."*

A ben vedere trattasi della **medesima modalità** di tassazione prevista per le attività agrituristiche ed enoturistiche dall'[articolo 5, L. 413/1991](#), trattandosi, in entrambi i casi, di **prestazioni di servizio rese nel rispetto dei criteri individuati dal dato civilistico**.

A seguito dell'attuazione delle linee di indirizzo della c.d. **Riforma fiscale** in fase di attuazione, individuate nella L. 111/2023, il **Legislatore interviene** sulle regole impositive previste per **alcune attività agricole principali** eccedenti i limiti previsti dall'[articolo 32, Tuir](#) (coltivazione in serra), per le attività connesse di prodotto aventi a oggetto beni non ricompresi nel Decreto ministeriale previsto dal comma 2, lettera c) dell'[articolo 32, Tuir](#) (l'ultimo risale al 13.2.2015) nonché per le prestazioni di servizi, **estendendo** di fatto l'applicazione dell'[articolo 56-bis](#), Tuir, a **tutti i soggetti** operanti nel **comparto primario**, possibilità prima espressamente inibita dal comma 4 *"ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice."*

Ecco che, allora, si viene a creare una **differenza** di trattamento all'interno delle **prestazioni di servizio** in quanto, ad esempio, per una **Srl società agricola** che svolge **attività agriturbistica** o **enoturbistica**, **non è possibile poter fruire** di una **tassazione forfettizzata** in quanto norma di riferimento è l'articolo 5, L. 413/1991, che non è **interessato dalla Riforma**.

Al contrario, la stessa società se eroga una **prestazione di servizi** potrà a pieno titolo accedere



a tale regime che diventa, per effetto delle modifiche all'[articolo 56-bis](#), Tuir, il **regime naturale**.

Sarebbe **necessario allineare** i **regimi** impositivi attraverso una **modifica** dell'[articolo 5, comma 1, L. 413/1991](#), o, **in alternativa**, una riconduzione delle **attività agrituristiche** ed **enoturistiche**, per quanto riguarda la **disciplina fiscale** relativa alle imposte dirette, al **regime generalizzato** delle **prestazioni di servizio** di cui all'[articolo 56-bis](#), Tuir.

ACCERTAMENTO

La Cassazione consolida l'irretroattività dei nuovi principi di governo del redditometro

di Luciano Sorgato

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18030 dell' 1.7.2024, è tornata a ribadire che l'[articolo 22, comma 1, D.L. 78/2010](#), e la norma di diritto transitorio in esso contenuta, rendono **irretroattive le modifiche previste per gli accertamenti fondati sul redditometro**. Tali modifiche operano solo in ordine agli accertamenti relativi ai redditi, per i quali il termine di dichiarazione **non è ancora scaduto** alla data di entrata in vigore del presente decreto, per cui la norma ha effetto **solo dal periodo d'imposta 2009** (in senso conforme Cassazione n. 4822/2024).

La Corte di cassazione è tornata a ribadire il principio di diritto, già rappresentato con la sentenza n. 4822/2024, disponendo **l'irretroattività del nuovo schema legale di operatività del Redditometro**, secondo le innovative dinamiche determinative previste dall'[articolo 22, primo comma, D.L. 78/2010](#), trincerandosi dietro lo **spartiacque temporale tracciato dal legislatore** nel medesimo articolo 22, D.L. 78/2010, senza intentare alcuna forma di ermeneutica costituzionalmente orientata, fondata sulla medesima norma di legge e sul giudizio legislativo che dalla medesima si ricava in ordine all'anacronistico valore informativo del D.M. 10.9.1992.

A tale proposito, si ritiene di dover sottolineare come **dall'[articolo 22, D.L. 78/2010](#)** (rubricato "Aggiornamento dell'accertamento sintetico") e dal suo testuale elaborato che recita: "*Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficace e dotandolo di garanzie per il contribuente all'articolo 38, D.P.R. 600,.....i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:.....*") si ricavi il pieno **malessere giuridico di tale strumento di accertamento**, rilevato dallo stesso Legislatore che lo ritiene anacronistico e obsoleto sul piano economico-sociale, nonché del tutto **sprovvisto di garanzie per il contribuente**.

Il riferito preambolo, che ordinariamente è più tipico di un lavoro preparatorio, che di un testo di legge vero e proprio (dal momento che esprime l'intendimento di scopo sotteso alla novazione della norma) intercalato con criterio diretto nell'enunciato di legge, si appropria della medesima fonte autoritativa della legge e obbliga, quindi, a considerare **il vecchio modello di accertamento sintetico non conforme al contesto socio economico**, già da molto

tempo mutato rispetto a quello del 1992, con il quale però esso continua a venir fatto interagire, e soprattutto obbliga a ritenerlo **censurabile sul piano dei coercitivi principi** che a livello costituzionale presidiano la **giusta obbligazione tributaria**. Se il Legislatore, direttamente nel contesto normativo (che l'articolo 12 delle preleggi al codice civile prescrive di interpretare in primis secondo il significato fatto palese dalle singole parole organizzate nel testo di legge) stigmatizza come socialmente ed economicamente anacronistico il vecchio modello di determinazione sintetica del reddito e **obbliga ad avvicendarlo con un nuovo schema** che deve coniugare valori indiziari e propositività operativa in modo garantista (e si sottolinea: **“non in modo più garantista”**, ma in **“modo garantista”**) per il contribuente, dall'elaborato normativo si evince, ed in modo legislativamente chiaro, che **il vecchio scrutinio accertativo** (fatto derivare dal Redditometro del 1992) **non risulta essere riflessivo di alcun autentico valore di prova** alla base della ripresa fiscale.

Nonostante, quindi, la Cassazione fondi la sua preclusione su uno spartiacque che individua nell'anno 2009 il **riferimento temporale per la sostituzione dello strumento accertativo**, il vecchio redditometro solo basato su astratte congetture **andrebbe archiviato** anche per il passato, perché solo **foriero di risultanze reddituali immaginarie** e di nessuna aderenza alla realtà fiscale dei contribuenti.

Sul piano del diritto, il redditometro, nel modo in cui viene fatto operare dal vecchio regolamento ministeriale, si rappresenta come uno **strumento di simulazione reddituale del tutto oscuro** sul piano dei meccanismi statistici (basti pensare che con riguardo ad esempio agli immobili si prescinde totalmente dalla localizzazione, eccettuata la grossolana distinzione tra nord, centro e sud, dall'esistenza di servizi, dai luoghi di interesse, dalla presenza di infrastrutture e da qualsiasi ulteriore elemento che, come accade nella normalità, crea distinzioni nelle scelte dei cittadini) e del tutto **arbitrario sul piano delle relative stime**. Arbitrarietà corroborata dalle nuove determinazioni di legge che, si ripete, devono essere **dotate di garanzie per il contribuente** ed individuato mediante **l'analisi di campioni significativi di contribuenti**, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza (fattori del tutto ignoti al vecchio schema legale del Redditometro.)

In ordine alle fonti normative, il governo del Redditometro si raccorda ad una **fonte di rango governativo** e, quindi, **di secondo grado**, soggetta al coordinamento gerarchico della **legge primaria**, per cui va considerato che la ricostruzione sintetica del reddito può venire correlata **solo a indicatori di capacità contributiva**.

Occorre, pertanto, individuare a cosa si conforma costituzionalmente **“un indicatore di capacità contributiva”**, in quanto se il bene o il servizio non partecipa del suo significato, allora misurare il dovere fiscale del cittadino su un parametro estraneo all'indice legale, significa raccordarlo a delle congetture astratte e *contra Costituzione*.

La Costituzione enuncia, all'[articolo 36](#), il principio che garantisce ad ogni cittadino una **“vita dignitosa”**, che non corrisponde certo ad un modello di “vita agiata”, ma neppure ad un modello di “vita mendicante”. La dignità, quindi, partecipa della **personalità dell'uomo** e del

profondo rispetto di sé stesso.

Non può allora non rappresentarsi come istintiva la domanda: *“Può l’immobile di normale pregio destinato a soddisfare il primario bisogno abitativo dell’uomo assurgere a “indicatore di capacità contributiva”?* O, invece, rendendolo partecipe della stima reddituale, si incide fiscalmente proprio su quella commisurazione di forza economica da cui dipende una **condizione di vita dignitosa?**

L’esonero fiscale che il Legislatore prevede per il possesso dell’immobile abitativo rappresenta una **luminosa spia segnaletica della totale mancanza di capacità contributiva di tale primario bene**, per cui l’inclusione da parte del legislatore governativo dell’immobile abitativo ad indicatore di capacità contributiva costituisce una manifesta incongruenza **rispetto all’esonero fiscale perseguito dal legislatore primario**.

Se l’immobile abitativo costituisse un **indicatore di autentica forza economica**, ne dovrebbe derivare la censurabilità costituzionale della **legge di primo grado che lo esonera fiscalmente**, dal momento che ogni cittadino deve concorrere alla finanza sociale con tutta la sua capacità contributiva (articolo 53 Costituzione). Ma così evidentemente non è. È il “Redditometro” a generare **un’insanabile frattura con l’invalidabile principio della capacità contributiva**.

L’incongruenza si rivela, peraltro, epidermica, dal momento che, mentre la stima del reddito complessivo misurata dal redditometro sconta la pesante influenza dell’immobile abitativo, **il reddito dichiarato da contrapporre al reddito ricostruito non lo considera**. Pensare di considerare un’obbligazione tributaria definita in maniera così incongruente, corroborata sul piano indiziario da una presunzione legale, non può non apparire sintomo di una democrazia delle leggi d’imposta solo apparente.

In ordine ai bisogni primari di vita, il contribuente destina al loro soddisfacimento il consumo di tutto il suo reddito ed, in caso di insufficienza di quest’ultimo, intenta il **ricorso a fonti di approvvigionamento delle risorse necessarie**, non essendo possibile la rinuncia a tali bisogni, costituendo essi parte integrante della natura dell’uomo, come deriva dalla convergenza di opinione dell’economista e del sociologo. Divergere la stima dei valori impositivi da tale sintonia di valutazioni, significa **commisurare la capacità contributiva a congetture solo astratte**.

Il moltiplicatore previsto per l’immobile abitativo (volendo raccordare lo scrutinio sempre a tale pseudo indicatore di capacità contributiva, ma la critica è ampliabile alla generalità dei meccanismi del redditometro) a cui va aggiunta **la rata annuale del mutuo**, viene individuato in 4. Nella prova presuntiva del redditometro, il moltiplicatore identifica **la relazione inferenziale che ricongiunge il fatto noto con il fatto indotto**. In altri termini, esso riassumerebbe **la logica verosimigliante del raccordo induttivo tra i due poli consequenziali della presunzione**. L’inidoneità di tale congettura moltiplicativa è, invece, palese, dal momento che nessuno (incluso il suo ideatore) è mai stato nella condizione di chiarire la **logica induttiva di tale moltiplicatore. Perché 4 e non 2 o 1400?**



Tale omertà causale comporta, in modo del tutto palese, **la lesione del diritto di difesa** del contribuente e la **manca**za di ogni garanzia (proprio come rappresentato nel citato [articolo 22, D.L. 78/2010](#)) sottesa all'astratta congettura reddituale procurata dal D.M. 10.9.1992, evidentemente ancora tutelato solo per chiari, ma nel contempo iniqui, **motivi di cassa erariale**.

Frode fiscale: nessuna responsabilità per l'acquirente in buona fede

di **Marco Bargagli**

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Nel corso di una verifica fiscale, ove vengano acquisiti una **serie di elementi indiziari**, la **frode fiscale** deve essere **adeguatamente dimostrata e documentata dagli organi di controllo** e dai verificatori, fornendo la prova dell'accordo fraudolentemente posto in essere tra **interposto ed interponente**, per ottenere gli indebiti benefici fiscali, nonché della **consapevole partecipazione** alla frode stessa dei diversi soggetti che, a vario titolo, **risultano nella stessa coinvolti** (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 6 “*Il riscontro analitico – normativo sull'osservanza della disciplina IVA*”, pag. 202 e ss.).

Detto ciò, sotto il **profilo sanzionatorio**, a livello amministrativo, la **frode fiscale** può comportare l'applicazione di **specifiche sanzioni**, tra cui:

- **l'infedele presentazione** della dichiarazione annuale Iva ([articolo 5, comma 4 e 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#));
- **illegittima detrazione d'imposta** ([articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997](#));
- **indebite compensazioni d'imposta** effettuata negli anni successivi ([articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#)).

Di contro, l'**ordinamento penale – tributario** prevede **ulteriori e più gravi sanzioni**, attuate per arginare la frode fiscale, ossia:

- **la reclusione da quattro a otto anni**, nei confronti di **chiunque**, al **fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle **dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi** (ex [articolo 2, D.Lgs. 74/2000](#)). Il fatto **si considera commesso** avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** quando tali fatture o documenti **sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie** o sono comunque **detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**. Infine, qualora l'**ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro**, si applica la reclusione da **un anno e sei mesi a sei anni**.

- la **reclusione da quattro a otto anni**, nei confronti di chiunque, al fine di **consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (ex [articolo 8, D.Lgs. 74/2000](#)). L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Infine, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per singolo periodo d'imposta, sia inferiore a 100.000 euro, si applica la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**.
- la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**, nei confronti di chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione (ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)), **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore a 50.000 euro (ex [articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000](#)).

Nella generalità dei casi, le **fatture per operazioni inesistenti** vengono emesse da società all'uopo costituite (c.d. "società cartiere"), ossia quelle "**imprese fantasma**" costituite al solo scopo di **evadere le imposte, interponendosi fittiziamente nelle transazioni economiche e commerciali**, senza tuttavia ottemperare agli obblighi di natura fiscale prescritti dall'ordinamento giuridico.

In tale contesto, nell'ambito delle **fatture per operazioni inesistenti**, occorre distinguere:

- le **fatture oggettivamente inesistenti**, qualora il contenuto del documento fiscale **formalizzi operazioni non realmente avvenute**;
- le **fatture soggettivamente inesistenti**, quando le operazioni documentate sono intercorse **tra soggetti diversi da quelli risultanti formalmente quali parti del rapporto** (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte I – capitolo 1 "*Evasione e frode fiscale*", pag. 10 e ss.).

Per arginare i **più perniciosi fenomeni di frode fiscale**, l'**ordinamento giuridico domestico** contiene particolari norme antielusive.

Infatti, qualora venga emessa una fattura per operazioni inesistenti, ivi compresi i casi in cui nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, ai sensi dell'[articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972](#).

Sempre ai fini Iva, l'[articolo 60-bis, D.P.R. 633/1972](#), prevede che:

- in caso di **mancato versamento dell'imposta** da parte del cedente, relativa a **cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale**, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è **obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta**;

- **l'obbligato solidale** di cui al comma 2, può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il **prezzo inferiore dei beni** è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, **non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta**.

Ciò posto, sulla base di **un ormai consolidato approccio ermeneutico** espresso da parte della suprema Corte di cassazione, non potranno essere applicate sanzioni al cessionario che contabilizza una fattura per operazioni inesistenti, **senza essere consapevole di prendere parte ad una frode fiscale**.

Tale linea di pensiero, valorizza così la c.d. **“buona fede dell'acquirente”** il quale, **inconsapevolmente**, operando sulla base della diligenza media **esigibile da parte dell'imprenditore mediamente accorto**, ha acquistato beni o servizi da parte di un **soggetto che evade** le imposte nell'ambito di una frode fiscale.

Sotto tale profilo, interessanti principi di diritto in tema di dolo specifico e consapevolezza dell'acquirente, nell'ambito della frode fiscale, sono stati recentemente diramati dalla suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14102/2024 pubblicata lo scorso 21.5.2024.

Gli ermellini, sulla base di una consolidata linea di pensiero, hanno chiarito che «ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare».

In estrema sintesi, sulla base della **consolidata giurisprudenza della suprema Corte di cassazione**, ove si verta in tema di **corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti**, l'Amministrazione finanziaria **ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisca in una evasione dell'imposta** dimostrando, **anche in via presuntiva**, in base ad elementi oggettivi specifici, che il **contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza**, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale **inesistenza del contraente**.

Qualora l'Amministrazione finanziaria **assolva al proprio onere della prova**, grava poi sul contribuente fornire la pertinente **prova contraria**, dimostrando di **avere adoperato**, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la **diligenza massima esigibile da un operatore accorto**, secondo criteri di **ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto** (Cassazione n. 37889/2022; Cassazione n. 22190/2022; Cassazione n. 40690/2021; Cassazione n. 22969/2021; Cassazione n. 22107/2021; Cassazione n. 20648/2021; Cassazione n. 19387/2021; Cassazione n. 25426/2020; Cassazione n. 15369/2020; Cassazione n. 5873/2019; Cassazione n. 27566/2018; Cassazione n. 21104/2018;



Cassazione n. 9851/2018; Cassazione n. 9721/2018; Cassazione n. 21105/2017).

Risposte AI sulla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili")

di **Mauro Muraca**

 **FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Questi sono gli ultimi mesi per poter **beneficiare della detrazione Irpef del 50%** per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici** (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", di cui all'[articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013](#) (c.d. "bonus mobili"). Infatti, la detrazione in argomento riguarda **le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024**, con la precisazione che il limite delle spese detraibili – per il corrente periodo d'imposta (2024) – **è pari a 5.000 euro**, in luogo del limite di euro 8.000, previsto per le spese sostenute nel 2023. È possibile beneficiare del "bonus mobili" per gli interventi edilizi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali e su **parti comuni di edifici** di cui all'[articolo 1117 cod. civ.](#) (es. guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi), **purché i pagamenti** di tali arredi e grandi elettrodomestici siano **effettuati con bonifico bancario o postale**, ovvero carte di credito o carte di debito (es. bancomat). Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% deve essere calcolata su un **importo massimo di 5.000 euro** (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nel 2024) e **ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo**. L'importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione è, quindi, **pari a 250 euro**.

Di seguito, in rassegna, le principali **risposte rese dal nostro sistema di intelligenza artificiale** in materia di **bonus arredi e grandi elettrodomestici**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

è possibile beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici per il 2024?

Sì, è possibile beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici per il 2024. L'agevolazione prevede una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2024. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per poter fruire del bonus, è necessario aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio e i pagamenti devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o di credito... [1] [2] [3]

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

mi dici i limiti di spesa del bonus mobili e grandi elettrodomestici per le diverse annualità?

I limiti di spesa del bonus mobili e grandi elettrodomestici per le diverse annualità sono i seguenti: - **2022**: 8.000 euro - **2023**: 10.000 euro - **2024**: 5.000 euro La detrazione è del 50% e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo... [1] [2] [3]

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

quali sono le regole per beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici?

Per beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici, è necessario rispettare le seguenti regole: 1. ****Intervento di Recupero del Patrimonio Edilizio****: È indispensabile aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali. 2. ****Tipologia di Elettrodomestici****: L'agevolazione è applicabile per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni). Gli elettrodomestici inclusi sono: - Frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento e altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento. 3. ****Modalità di Pagamento****: I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico o carta di debito o di credito. Non sono consentiti pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 4. ****Documentazione****: È necessario conservare: - Le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni o dei servizi accessori. - Le ricevute dei bonifici. - Le ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di credito o di debito. - La documentazione di addebito sul conto corrente. - La comunicazione all'Enea, se richiesta. 5. ****Limiti di Spesa****: - 8.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2022. - 10.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2023. - 5.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2024. La detrazione è del 50% e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. ... [1] [2] [3]

in quale campo della dichiarazione dei redditi deve essere indicato il bonus mobili e grandi elettrodomestici?

L'indicazione della spesa per il bonus mobili e grandi elettrodomestici, da portare in detrazione, deve essere inserita all'interno del quadro RP, sezione III C, dedicata alle altre spese per le quali spetta la detrazione del 50, 90 e 110 per cento, del modello Redditi PF 2024. In particolare, nel rigo RP57 devono essere indicati: - Nelle colonne 1 e 4, il numero della rata. - Nelle colonne 2 e 5, l'importo della spesa sostenuta... [1] [2] [3]

il limite di spesa del bonus mobili è per singola unità immobiliare?

Sì, il limite di spesa del bonus mobili riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio... [1] [2] [3]

quali sono gli arredi che rientrano nel bonus mobili?

Il "bonus mobili" è collegato agli interventi edilizi per i quali si usufruisce della specifica detrazione IRPEF del 50%. Gli arredi che rientrano nel bonus mobili devono essere destinati all'arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, oppure delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria... [1] [2] [3]

mi fai un esempio?

Ecco un esempio di arredi che rientrano nel bonus mobili: Supponiamo che tu abbia effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia su una singola unità immobiliare residenziale. In questo caso, puoi usufruire del bonus mobili per l'acquisto di: - Letti - Armadi - Cassettiere - Librerie - Scrivanie - Tavoli - Sedie - Comodini - Divani - Poltrone - Credenze - Materassi - Apparecchi di illuminazione. Questi arredi devono essere nuovi e destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Inoltre, le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati possono essere incluse nella detrazione. Tuttavia, non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, parquet), tende e tendaggi, nonché altri complementi di arredo... [1] [2] [3]

quali sono i grandi elettrodomestici che rientrano nel bonus mobili?

La detrazione del bonus mobili spetta anche per l'acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. I grandi elettrodomestici che rientrano nel bonus mobili includono: - Grandi apparecchi di refrigerazione - Frigoriferi - Congelatori - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il congelamento di alimenti. Questi elettrodomestici devono essere destinati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi edilizi specifici... [1] [2]

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

a chi spetta il bonus mobili?

Il bonus mobili spetta ai soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questi includono: - Soggetti Irpef residenti e non residenti in Italia. - Soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale. - Soci di cooperative a proprietà indivisa. - Possessori dell'immobile, come proprietari e nudi proprietari. - Detentori dell'immobile, come inquilini e comodatari. - Familiari conviventi del possessore/detentore dell'immobile, a condizione che i lavori siano eseguiti su un immobile sul quale si svolge la convivenza e che i familiari conviventi sostengano le spese e siano intestatari dei documenti fiscali necessari a dimostrare il sostenimento della spesa. In caso di cessione del fabbricato ristrutturato, il bonus mobili resta in capo al cedente... [1] [2] [3]

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

come devono essere pagate le spese per essere ammesse al bonus mobili?

Per essere ammesse al bonus mobili, le spese devono essere pagate utilizzando uno dei seguenti metodi: - Bonifici bancari o postali - Carte di credito o debito - Finanziamento rateale Non sono ammessi pagamenti tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento differenti da quelli indicati. Le stesse modalità devono essere seguite anche per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni... [1] [2] [3]

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

per essere ammessi al bonus mobili, che caratteristiche devono avere i beni?

Per essere ammessi al bonus mobili, i beni devono avere le seguenti caratteristiche: 1. ****Tipologia di beni****: Devono essere mobili nuovi, come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, parquet), tende e tendaggi, nonché altri complementi di arredo. 2. ****Grandi elettrodomestici****: Devono essere nuovi e appartenere a specifiche categorie come frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, conservazione, deposito degli alimenti, cottura e riscaldamento. 3. ****Spese accessorie****: Le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati possono essere incluse nella detrazione. 4. ****Condizioni di acquisto****: L'acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti soggettivi richiesti dalla norma, purché siano rispettati entro l'anno di vigenza dell'agevolazione. 5. ****Interventi edilizi****: Per beneficiare del bonus mobili, è necessario che l'intervento sull'abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Per gli interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, il bonus mobili spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni. Non sono agevolabili gli interventi per la realizzazione di posti auto o box pertinenziali, né quelli finalizzati al risparmio energetico (ecobonus). Queste caratteristiche devono essere rispettate per poter usufruire del bonus mobili... [1] [2] [3]

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo per il bonus mobili?

Non è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo per il bonus mobili. Le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura sono riconosciute per altre agevolazioni edilizie come il superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, e altre, ma non per il bonus mobili... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

occorre presentare la dichiarazione enea per il bonus grandi elettrodomestici?

Sì, è necessario presentare la comunicazione all'ENEA per poter usufruire del bonus per l'acquisto di grandi elettrodomestici. La trasmissione dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito dedicato. Tuttavia, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

è possibile sanare l'omissione della dichiarazione ENEA?

Sì, è possibile sanare l'omissione della dichiarazione ENEA. In caso di omesso invio nei 90 giorni, è ammessa la remissione in bonis, con il pagamento di 250 euro, purché prima del termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e prima di eventuali controlli di cui il contribuente sia a conoscenza... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

come deve essere compilato il modello f24 per aderire alla remissione in bonis?

Per aderire alla remissione in bonis, il modello F24 deve essere compilato come segue: 1. ****Codice tributo****: Utilizzare il codice tributo "8114". 2. ****Importo****: La sanzione da versare è di 250 euro. 3. ****Sezione****: Indicare la sezione "Erario". 4. ****Anno di riferimento****: Indicare l'anno in cui si sarebbe dovuto effettuare l'adempimento originario. È importante notare che il pagamento deve essere effettuato senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta disponibili... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)